

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI
DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA**

CAPO I
RATEIZZAZIONE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Art. 3 Termini e modalità di presentazione della domanda
- Art. 4 Modalità di rateizzazione
- Art. 5 Interessi
- Art. 6 Provvedimenti di concessione o diniego
- Art. 7 Decadenza

CAPO II
COMPENSAZIONE

- Art. 8 Principi in materia di compensazione
- Art. 9 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo
- Art. 10 Compensazione tra tributi diversi
- Art. 11 Compensazione spontanea o d'iniziativa d'ufficio, tra debiti o spettanze varie dovute dall'ente locale e debiti tributari ed extratributari verso l'ente

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 Norme in contrasto
- Art. 13 Entrata in vigore

CAPO I RATEIZZAZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento notificati dal Comune per il recupero coattivo delle proprie entrate, nonché dei debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente.

2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo che ha emesso l'avviso di accertamento di cui si chiede la rateizzazione o dell'entrata extratributaria.

3. Possono essere oggetto di rateizzazione tutti i tributi comunali ed i debiti di natura extratributaria contratti con l'Ente quali: contributi per servizi, rette di frequenza asilo nido, utilizzo scuolabus, buoni pasto mensa scolastica, ecc., a qualsiasi titolo dovuti ed esigibili dall'Ente Comunale.

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato in situazioni di obiettiva difficoltà economica a richiesta del contribuente.

2. Il debitore dovrà esibire a comprova dello stato di difficoltà:

a) con importo del debito fino a € 3.000,00, sia per le persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche: semplice dichiarazione dello stato di temporanea difficoltà;

b) con importo del debito superiore ad € 3.000,00

- per le persone fisiche: certificazione ISEE inferiore ad € 25.000,00;

- per le società di persone: l'ultimo bilancio approvato o, se in contabilità semplificata, l'ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle entrate, da cui deve emergere un risultato economico fra 0 e 10.000 euro;

- per le società di capitali e gli enti del terzo settore: l'ultimo bilancio approvato, da cui emerga un risultato economico fra 0 e 10.000 euro.

3. Il piano di rientro del debito per cui è stata presentata l'istanza sarà elaborato con rate a scadenza mensile, di pari importo, fino ad un massimo di settantadue. Il carico di entrate arretrate di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo secondo i seguenti criteri:

a) fino a € 250,00 nessuna rateizzazione;

b) da euro 250,01 a euro 600,00: fino a quattro rate mensili;

c) da euro 600,01 a euro 1.500,00: fino a sei rate mensili;

d) da euro 1.500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;

e) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a diciotto rate mensili;

f) da euro 6.000,01 a euro 10.000,00: fino a trentasei rate mensili;

g) oltre euro 10.000,00: fino a settantadue rate mensili.

4. Per importi superiori ad € 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificatamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.

5. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti alla medesima entrata e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento IMU); in tal caso le soglie d'importo di cui ai commi 3 e 4 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

6. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate diverse, il contribuente dovrà presentare, per ciascuna entrata, distinte domande di rateizzazione.

7. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 5 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

8. La presentazione dell'istanza di rateazione e il relativo accoglimento implicano la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso.

9. L'accoglimento dell'istanza di rateazione è subordinato al pagamento della somma di € 100,00 quale acconto da detrarre dall'importo relativo all'ultima rata.

Art. 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione, redatta sul modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune, deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo o dell'entrata extratributaria entro il termine di proposizione del ricorso.

2. È facoltà del Responsabile dell'Ufficio competente in materia di gestione del tributo o dell'entrata extratributaria richiedere al debitore ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi entro il termine 30 giorni. La mancata esibizione della documentazione richiesta entro il termine fissato comporta il diniego della domanda di rateizzazione.

3. In presenza di atti divenuti definitivi, la richiesta di rateizzazione può essere accolta a condizione che non siano state avviate le varie fasi delle procedure coattive.

Art. 4

Modalità di rateizzazione

1. La rateizzazione è calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. La prima rata decorre dalla fine del mese successivo a quello di concessione. Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di eguale importo.

2. Nel caso di avvisi divenuti definitivi, l'importo da rateizzare comprenderà l'imposta, le sanzioni intere, gli interessi e tutti gli oneri accessori indicati negli avvisi di accertamento nonché gli ulteriori interessi calcolati, dalla data di definitività dell'avviso fino alla scadenza dell'ultima rata, con le modalità indicate nel successivo articolo 5.

Art. 5

Interessi

1. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale in vigore alla data del provvedimento di concessione emesso da Responsabile del competente ufficio.

2. Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite.

Art. 6 **Provvedimenti di concessione o diniego**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Comune adotta il provvedimento di concessione o di diniego.

2. Il provvedimento di concessione o diniego viene comunicato al contribuente per iscritto. Il provvedimento di concessione contiene il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse e le modalità di pagamento.

3. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima. Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

4. È inammissibile usufruire della rateazione per i contribuenti che non abbiano rispettato piani di rateazioni concessi nel biennio precedente.

Art. 7 **Decadenza**

1. Il piano di rateazione concesso al contribuente/utente è oggetto di decadenza nel caso del mancato pagamento alla scadenza anche di due rate.

2. Viene altresì prevista, la decadenza dal beneficio della rateizzazione, per il contribuente/utente che non assolve correttamente e puntualmente al pagamento dei debiti tributari verso l'ente, nel termine ordinario previsto per il tributo/entrata extratributaria nella rispettiva annualità di competenza.

3. L'ufficio competente contesta tempestivamente l'omesso o il parziale versamento annuale di competenza e comunica al contribuente la decadenza dal beneficio della rateazione. Qualora entro 15 giorni dalla trasmissione della comunicazione, nonostante l'intimazione al corretto adempimento del tributo/entrata extratributaria, il contribuente/utente non provvede tempestivamente alla regolarizzazione e pagamento del tributo annuale di competenza, depositando la ricevuta di versamento all'ufficio competente, incorre nella decadenza. Trascorsi infruttuosamente i 15 giorni assegnati, l'ufficio competente avvierà le procedure per la riscossione coattiva del debito residuo.

CAPO II **COMPENSAZIONE**

Art. 8 **Principi in materia di compensazione**

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle

somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali. L'istituto della compensazione può essere applicato anche alle entrate extra tributarie.

2. L'obbligazione tributaria o extra tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.

Art. 9

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo/entrata extratributaria

1. Il contribuente/utente, nei termini di versamento del tributo/entrata extratributaria, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo/entrata extratributaria degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente/utente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente/utente,
- il tributo/entrata extratributaria dovuto al lordo della compensazione,
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta,
- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo/entrata extratributaria dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Il Responsabile del tributo/entrata extratributaria istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare e la trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente/utente interessato, a cura del Responsabile del tributo/entrata extratributaria.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.

Art. 10

Compensazione tra tributi/entrate extratributarie diversi

1. Il contribuente/utente, nei termini di versamento del tributo/entrata extratributaria, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali/entrate extratributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente/utente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente/utente;
- il tributo/entrata extratributaria dovuto al lordo della compensazione
- l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
- indicazione del tributo/entrata extratributaria con il quale si intende effettuare la compensazione;

- l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo/entrata extratributaria dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi comunali/entrate extratributarie con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente/utente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Il Responsabile del tributo/entrata extratributaria istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare con altri tributi comunali e comunica al Servizio Ragioneria il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia. Egli comunica, altresì, al contribuente/utente interessato l'esito del procedimento.

Art. 11

Compensazione spontanea o d'iniziativa d'ufficio, tra debiti o spettanze varie dovute dall'ente locale e debiti tributari ed extratributari verso l'ente

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Sarteano in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi o che sono destinatari di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere possono avvalersi, su propria iniziativa, della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni tributarie o extra tributarie a loro carico.

2. Il soggetto che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune una comunicazione, indirizzata al Responsabile del procedimento, al Responsabile del Servizio competente e al Responsabile del Servizio Finanziario, con il quale si intende promuovere la compensazione, contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo/entrata extratributaria dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione del credito o della obbligazione da compensare ed il relativo titolo;
- l'affermazione che con la compensazione del credito o della obbligazione, l'obbligazione verso l'ente si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

3. Le obbligazioni extra tributarie possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente/utente, contenente gli elementi di cui al precedente comma, ovvero d'ufficio su iniziativa del Responsabile del Procedimento e del Servizio verso cui sorge il credito o il diritto a spettanze varie. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà acquisire dai competenti uffici sia la documentazione inerente al credito maturato dal creditore o la concessione di spettanze varie, che i debiti tributari o extra tributarie maturati con cui si intende effettuare la compensazione. La compensazione tra i crediti relativi a cessione di beni o prestazione di servizi e spettanze varie ed i debiti tributari ed extra tributarie del medesimo soggetto, può avvenire soltanto a seguito della adozione di un provvedimento autorizzatorio. Il provvedimento, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente/utente interessato e ai funzionari interessati alla pratica di compensazione, a cura del Responsabile del tributo/entrata extratributaria.

5. Il Responsabile del procedimento e/o del Servizio verso cui sono vantati crediti oppure spettanze in genere dal contribuente/utente, all'atto dell'avvio del procedimento di

liquidazione, richiede preventivamente all'ufficio tributi, e ne dà atto nel procedimento di liquidazione, il nulla osta alla liquidazione e al pagamento dei crediti e/o delle spettanze in genere.

6. Se dalla verifica emerge una situazione debitoria verso l'ente, il Responsabile del procedimento e/o del Servizio deve avviare immediatamente l'istituto della compensazione per il recupero intero o parziale del debito tributario o extra tributario.

7. Qualora il credito vantato sia inferiore al debito tributario o extra tributario, il debito residuo può essere oggetto di uno specifico piano di rateizzazione per il pagamento a saldo e stralcio integrale del debito tributario o extra tributario.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Norme in contrasto

Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 13 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale e si applicherà a tutti gli avvisi di accertamento non ancora divenuti definitivi alla suddetta data.